

**TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

visto la proposta di accordo **COME MODIFICATA** presentata da Emanuele IMPERIALE, nato a Catania il 1° ottobre 1964, C.F. MPRMNL64R01C351V e la sig.ra Rosetta BONACCORSI nata a Catania il 07/09/1968, C.F. BNCRTT68P47C351Z;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 10 l.3/12 il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto, al fine di consentire ai creditori stessi di fare pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza;

ritenuto che deve essere data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico dei debitori stanti, a cura del gestore;

ritenuto che, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, deve essere disposta, altresì, la pubblicazione della proposta nel registro delle imprese, a cura dell'OCC;

ritenuto che, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, deve essere ordinata la trascrizione del decreto, sempre a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;

FISSA

l'udienza del **26 giugno 2025 ore 10:00** per gli incumbenti di cui in parte motiva e onera l'OCC di comunicare la proposta di accordo ai creditori almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata.

DISPONE



che, ai sensi dell'art 10 L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

qualora sia raggiunto l'accordo, che il gestore trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, dispone che il gestore trasmetta al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Si avverte che è onere della parte interessata dare comunicazione del presente provvedimento al Giudice dell'esecuzione.

Si comunichi.

Catania, 09/04/2025

Il Giudice
Laura Messina

